N. 2

Gli eBook di

Tutto Lavoro 24 .IT

Quando il lavoro fa notizia

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE AI FIGLI: LA GUIDA PER TUTTI

di Annunziata Staffieri

Nevera editore

EDIZIONE 2022

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE AI FIGLI: LA GUIDA PER TUTTI

di Annunziata Staffieri

Copyright © 2022 Nevera Editore S.r.l.
Via Tiburtina, 5 – 00185 Roma
nevera.editore@gmail.com – www.tuttolavoro24.it
Tutti i diritti sono riservati. Le riproduzioni, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, anche audio o video, effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'Editore.

Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2022

SOMMARIO

1. Premessa
2. Chi potrà beneficiare di tale nuovo assegno?
3. Possono presentare la domanda anche i lavoratori autonomi e i disoccupati?
4. Tale sussidio è riconosciuto anche per i figli maggiorenni?
5. I figli maggiorenni possono chiedere l'erogazione diretta del bonus?
6. Sono previsti limiti di età per i nuclei familiari con figli disabili?
7. Le gestanti potranno chiedere tale sussidio?
8. Anche gli extracomunitari potranno fruire di tale contributo economico?
9. Come va presentata la domanda.?
10. Quali dati dovranno essere autodichiarati dal richiedente nell'istanza?
11. Qual è la validità della domanda e da chi dovrà essere presentata?
12. Come avviene il pagamento?
13. Nel caso di genitori separati o divorziati come avviene il pagamento?
14. Come avverrà il pagamento dell'assegno nel caso di affidamento esclusivo del figlio?
15. Cosa accade in caso di affido condiviso del minore?
16. L'importo di tale assegno concorre alla formazione del reddito imponibile?
17. A quanto ammonta l'importo di tale assegno?
18. In mancanza di ISEE 2022 la domanda sarà respinta dall'INPS?
19. La domanda potrà essere integrata con l'ISEE in un momento successivo alla presentazione dell'istanza?
20. Sono previste maggiorazioni per le famiglie più numerose?
21. Anche per i nuclei familiari con figli disabili sono previste delle maggiorazioni?
22. Sono previste maggiorazioni anche per le giovani mamme?
23. Sono previste maggiorazioni anche per le famiglie con ISEE inferiori a 25.000 euro annui?
24. E' prevista una maggiorazione per quelle famiglie in cui entrambi i genitori sono titolari di reddito di lavoro?
25. Quali sono i documenti necessari per ottenere o rinnovare l'ISEE 2022?
26. Dove è possibile richiedere o rinnovare l'ISEE 2022?

27. Qual è il termine per la presentazione della richiesta e quando sarà effettuato il pagamento dell'assegno unico e universale?
28. Chi presenterà la domanda dopo il 30 giugno 2022 quando riceverà il pagamento dell'assegno?
29. Da chi sarà erogato tale nuovo sussidio e come avverrà il relativo pagamento?
30. Quali prestazioni sostituirà questo nuovo assegno?
31. Quali prestazioni non saranno cancellate dall'introduzione dell'assegno in parola?
32. Tale assegno è cumulabile con altre prestazioni?
33. La domanda di assegno unico e universale dovrà essere presentata anche da chi già beneficiava dell'assegno temporaneo?
34. Quali famiglie saranno svantaggiate a seguito dell'introduzione di tale nuova misura?

1. Premessa.

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.309 del 30 dicembre 2021, dando attuazione al Family Act[1] ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova forma di sostengo alla genitorialità: l'assegno unico e universale per i figli a carico.

Tale fonte normativa ha pertanto rivoluzionato il "welfare" familiare italiano, mettendo a punto la più significativa riforma delle provvidenze sinora erogate ai nuclei familiari.

Tale prestazione, che accorpa tutti gli strumenti in precedenza erogati ai nuclei familiari per i figli a carico, sarà corrisposta a partire dal mese di marzo 2022 a tutte le famiglie italiane.

Nessun nucleo familiare sarà escluso dal momento che tale nuova misura sarà riconosciuta, su richiesta, a tutti, dagli incapienti ai nuclei familiari più benestanti: l'assegno sarà infatti erogato a prescindere dal reddito e dall'occupazione svolta dal richiedente (quindi sarà riconosciuto, come sarà precisato successivamente, anche ai disoccupati).

Sarà inoltre corrisposto anche in mancanza di ISEE o in presenza di ISEE superiore a 40.000 euro annui (in tal caso saranno corrisposti gli importi minimi).

La ratio di tale manovra è quella di semplificare e razionalizzare i sussidi in precedenza riconosciuti alle famiglie con l'effetto, tra gli altri, di un possibile incremento dell'occupazione femminile nel mondo del lavoro, che è poi uno degli obiettivi prioritari del Recovery Plan e del G20.

Tale nuovo bonus farà il suo debutto ufficiale a partire dal mese di marzo 2022; nel frattempo, in attesa della sua completa attuazione, sono stati prorogati per i mesi di gennaio e febbraio l'assegno ponte "temporaneo" per i figli minori [2] e la

[1] ovvero alla delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

[2] L'assegno unico temporaneo è stato introdotto lo scorso luglio 2021 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della legge n. 46 del 1° aprile 2021 per le famiglie con ISEE fino a 50 mila euro che non possono beneficiare degli ANF, compresi gli imprenditori e lavoratori autonomi.

maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all'art. 5 , D.L. n.79/2021.

L'INPS, a partire dallo scorso 28 dicembre, ha messo a disposizione dei richiedenti, sul proprio sito, un simulatore online che consente di calcolare l'importo mensile di tale assegno, anche se tale simulazione ha valore solo indicativo e non vincolante.

Ecco il link del simulatore online che consente il calcolo indicativo del nuovo assegno unico: https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

Tale servizio è fruibile dagli utenti sia da dispositivo mobile che fisso, senza la necessità di inserire le proprie credenziali.

Con il messaggio n.4748 del 31 dicembre 2021 l'INPS ha fornito istruzioni ai fini della presentazione della domanda in esame, mentre lo scorso 3 gennaio la stessa INPS ha anche pubblicato sul proprio sito le FAQ di chiarimento dedicate all'assegno unico.

L'INPS e l'Agenzia delle Entrate hanno inoltre predisposto ed inviato un'informativa sia agli utenti che alle aziende e a tutte le amministrazioni pubbliche, affinché informassero i propri dipendenti in merito all'introduzione di tale nuovo bonus.

2. Chi potrà beneficiare di tale nuovo assegno?

Potranno fruire di tale nuova prestazione i genitori con figli fiscalmente a carico, a prescindere dalla convivenza con il figlio in questione.

Tuttavia, affinché il richiedente possa presentare tale istanza è necessario che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione sia in possesso "congiuntamente" e non "alternativamente" dei seguenti <u>requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:</u>

- sia cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente o domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

3. Possono presentare la domanda anche i lavoratori autonomi e i disoccupati?

La risposta è affermativa.

Al ricorrere delle condizioni in precedenza indicate, i genitori potranno presentare l'istanza volta ad ottenere l'assegno in esame a prescindere dal reddito e dalla condizione lavorativa degli stessi.

Pertanto tale sussidio sarà riconosciuto, su richiesta, a tutti i nuclei familiari con figli fiscalmente a carico: quindi non solo alle famiglie in condizione di povertà ma anche ai nuclei familiari più abbienti.

Tutte le famiglie dunque riceveranno, previa istanza, il nuovo bonus il cui importo varierà in base all'ISEE 2022 (che si basa sul patrimonio e reddito del 2020).

Ma vi è di più. Tale sostegno economico non è appannaggio esclusivo dei genitori lavoratori ma, trattandosi di un supporto alla genitorialità, sarà riconosciuto a tutti i genitori con figli a carico, dunque ai genitori che siano:

- lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati);
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- incapienti;
- pensionati;
- percettori di bonus asilo;
- percettori di reddito di cittadinanza.

4. Tale sussidio è riconosciuto anche per i figli maggiorenni?

Facciamo un po' di chiarezza al riguardo.

Tale sussidio sarà corrisposto ai nuclei familiari per ogni figlio minore fiscalmente a carico; sarà pertanto erogato a partire dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento del 18° anno di età del figlio, anche se non convivente con i genitori istanti[3].

Tuttavia in alcuni casi eccezionali tale contributo economico potrà essere corrisposto, seppur in misura ridotta, anche per il figlio maggiorenne, a prescindere dalla convivenza con il figlio (purché under 21) qualora quest'ultimo:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o di laurea;

- abbia un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro;

- sia registrato come disoccupato presso i centri per l'impiego;

- svolga il servizio civile universale.

Quindi, rispondendo alla domanda, l'assegno sarà riconosciuto anche per i figli maggiorenni purché questi ultimi siano "attivi".

Non potranno beneficiare del nuovo bonus, invece, i "neet" cioè quei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni che, sebbene ancora a carico dei genitori, sono "inattivi", cioè non lavorano né studiano.

Questi ultimi non potranno fruire né dell'assegno unico e universale né della detrazione per i figli a carico minori di 21 anni, mentre restano ancora in vigore le detrazioni solo per i figli a carico over 21.

5. I figli maggiorenni possono chiedere l'erogazione diretta del bonus?

La risposta è affermativa.

Per i figli maggiorenni, dai 18 ai 21 anni, è infatti consentita l'erogazione diretta del nuovo contributo economico.

Essi infatti potranno presentare domanda, in sostituzione di quella presentata dai genitori, chiedendo la corresponsione diretta della somma loro spettante, anche se va

[3] Non è necessario che i figli per i quali si chiede l'assegno unico convivano con i genitori.

ricordato che gli stessi percepiranno un importo ridotto rispetto alla quota riconosciuta ai figli minorenni.

6. Sono previsti limiti di età per i nuclei familiari con figli disabili?

No, per le famiglie con figli disabili è previsto un trattamento speciale, più favorevole. In tal caso l'assegno viene riconosciuto a prescindere dall'età del figlio, quindi anche qualora quest'ultimo abbia un'età superiore ai 21 anni, e sono inoltre previste delle maggiorazioni relativamente all'importo da corrispondere.

7. Le gestanti potranno chiedere tale sussidio?

Sì. Come già ricordato tale prestazione è riconosciuta anche alle gestanti, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Tuttavia sarà possibile presentare la domanda di assegno unico solo dopo la nascita del bambino, quando sarà riconosciuto allo stesso il codice fiscale.

8. Anche gli extracomunitari possono fruire di tale contributo economico?

Sì, potranno beneficiare dell'assegno unico anche gli extracomunitari con permesso di soggiorno, permesso di lavoro o di ricerca superiore a sei mesi, con residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale[4].

9. Come va presentata la domanda?

Anche se il nuovo assegno entrerà in vigore soltanto a marzo 2022, la relativa istanza può essere presentata già a partire dal 1° gennaio u.s. secondo due diverse modalità:

- mediante una procedura "diretta semplificata";

- mediante una procedura "assistita";

[4] Tra i requisiti richiesti anche il domicilio e il pagamento delle tasse in Italia.

Nel primo caso la domanda sarà presentata direttamente dal richiedente accedendo al servizio online INPS, mediante SPID di livello 2 o superiore, carta di identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Non potrà pertanto più essere utilizzato il PIN dispositivo INPS come in precedenza.

In alternativa il richiedente potrà presentare la domanda anche attraverso il contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dalle varie compagnie telefoniche).

Nel secondo caso l'istante potrà presentare la domanda tramite l'assistenza di un patronato.

Non è pertanto possibile presentare la domanda personalmente presso gli sportelli degli uffici territoriali dell'INPS; si può solo trasmetterla per via telematica.

10. Quali sono i dati che dovranno essere autodichiarati dal richiedente nell'istanza?

Nel compilare la domanda l'istante dovrà fornire i seguenti dati:

- la composizione del proprio nucleo familiare indicando anche il codice fiscale del figlio o dei figli che sono a suo carico;

- il luogo di residenza;

- l'IBAN del conto corrente o dei conti correnti sui quali l'INPS provvederà a liquidare la prestazione;

- la dichiarazione di responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni fornite;

- l'ISEE del proprio nucleo familiare, in mancanza del quale sarà corrisposto l'importo minimo.

Di seguito il link per la presentazione della domanda di assegno unico universale: https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli

11. Qual è la validità della domanda e da chi deve essere presentata?

L'istanza deve essere presenta da uno dei due genitori oppure da chi ha la responsabilità genitoriale e ha validità annuale: da marzo 2022 a febbraio 2023. Conseguentemente dovrà essere rinnovata dall'istante annualmente, ferma restando la necessità di aggiornare la DSU (cioè la dichiarazione sostitutiva unica) per gli eventi sopravvenuti.

12. Come avviene il pagamento?

Il pagamento sarà effettuato mensilmente dall'INPS sull'iban fornito dal richiedente.

Più precisamente, il nuovo bonus potrà essere accreditato su un conto corrente postale o bancario, bonifico domiciliato, libretto postale, conto corrente estero area Sepa e carta prepagata con IBAN.

Si ricorda che l'INPS non può pagare con accredito su IBAN non intestati o cointestati a chi richiede l'assegno. Nel caso in cui si opti per la liquidazione ripartita della prestazione, è necessario indicare nella domanda l'IBAN di entrambi i genitori.

Nel caso di pagamento diretto al figlio maggiorenne under 21 l'IBAN dovrà essere intestato (o cointestato) al figlio maggiorenne.

Nel caso di genitori coniugati il pagamento può essere effettuato integralmente nei confronti del genitore richiedente qualora vi sia l'accordo in tal senso dell'altro genitore.

Tuttavia il richiedente potrà fornire, nell'istanza, oltre al suo iban anche quello dell'altro genitore, in caso di pagamento dell'assegno in misura ripartita tra i due genitori.

Qualora un genitore non dovesse indicare le modalità di pagamento dell'altro genitore, quest'ultimo potrà inserirle autonomamente accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali.

13. Nel caso di genitori separati o divorziati come avviene il pagamento?

Nel caso in cui i genitori, separati o divorziati, siano d'accordo sul pagamento dell'assegno in misura intera in favore del richiedente, il bonus sarà erogato integralmente in favore del richiedente.

In mancanza di accordo sarà effettuato il pagamento ripartito in favore di entrambi i genitori[5].

I dati del secondo genitore potranno comunque essere forniti anche in un secondo momento; in tal caso il pagamento al 50% in favore del secondo genitore avrà effetto dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata tale comunicazione all'Istituto di Previdenza.

14. Come avverrà il pagamento dell'assegno nel caso di affidamento esclusivo del figlio?

In tal caso, in mancanza di accordo, l'assegno sarà corrisposto esclusivamente in favore del genitore affidatario. Poiché non è possibile verificare il contenuto dell'accordo in questione, la corresponsione integrale dell'assegno al genitore affidatario dovrà essere validata dall'altro genitore. In assenza di tale conferma, il pagamento dovrà essere effettuato al genitore affidatario nei limiti del 50% dell'importo spettante.

15. Cosa succede invece in caso di affido condiviso del minore?

In tal caso la scelta è rimessa ai genitori i quali possono optare affinché il pagamento venga disposto integralmente in favore del genitore collocatario del minore. Tuttavia nulla impedisce agli stessi di accordarsi anche per un pagamento ripartito dell'importo.

[5] In sintesi, se l'istante opta per il pagamento integrale dell'assegno in suo favore, al momento della presentazione della domanda deve dichiarare che le modalità di ripartizione dell'assegno sono state concordate con l'altro genitore. In tal caso l'altro genitore non deve necessariamente confermare questa scelta, accedendo alla procedura mediante le proprie credenziali. Nulla vieta all'altro genitore di modificare in un secondo momento la scelta effettuata dal genitore istante, optando per la liquidamente ripartita dell'assegno.

16. L'importo di tale assegno concorre alla formazione del reddito imponibile?

La risposta è negativa: l'importo di tale sussidio, a differenza di altri sussidi, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non rientra tra i trattamenti assistenziali rilevanti ai fini della determinazione del reddito familiare.

17. A quanto ammonta l'importo di tale assegno?

L'importo di tale nuovo sussidio varia da un minimo mensile di 50 euro ad un massimo di 175 per ogni figlio a carico in relazione a due dati fondamentali:

- all'indicatore della situazione economica equivalente (cd ISEE) del nucleo familiare 2022;

- al numero dei figli a carico.

Per i figli minorenni l'importo mensile è pari a 175 euro per ogni figlio fiscalmente a carico se l'ISEE del nucleo familiare è inferiore a 15.000 euro annui. Oltre tale soglia l'importo si riduce progressivamente fino all'importo di 50 euro per le famiglie con ISEE pari o superiore a 40.000 euro annui (o per chi non presenta l'attestazione ISEE 2022).

Per i figli maggiorenni l'importo è pari a 85 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro annui; sopra tale soglia l'importo si riduce progressivamente fino alla somma di 25 euro per le famiglie con ISEE pari o superiore a 40.000 euro annui (o per chi non presenta l'attestazione ISEE 2022). Sono previste, come vedremo, maggiorazioni per i figli disabili, per le famiglie più numerose, per le giovani madri e per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.

18. In mancanza di ISEE la domanda sarà respinta dall'INPS?

La risposta è negativa.

L'indicazione dell'ISEE 2022 nella domanda non è indispensabile ai fini della presentazione della stessa. La domanda presentata anche senza ISEE sarà comunque accolta dall'Istituto: come però già detto in assenza di ISEE 2022 sarà corrisposto al richiedente l'importo minimo, pari a 50 euro mensili per i figli minorenni e 25 per i figli maggiorenni.

19. La domanda può essere integrata con l'ISEE 2022 in un momento successivo alla presentazione dell'istanza?

Sì, è riconosciuta ai richiedenti anche la possibilità di integrare successivamente la domanda inizialmente presentata in mancanza di ISEE.

In tal caso sarà cura dell'Istituto di Previdenza acquisire d'ufficio il nuovo ISEE al momento della presentazione della DSU da parte del richiedente.

Quindi non vi è adempimento a carico del richiedente: quest'ultimo non dovrà inviare una nuova domanda o trasmettere all'Istituto il nuovo ISEE 2022.

Se si provvede ad integrare la domanda con l'ISEE entro il 30 giugno 2022 si ha diritto a ricevere anche gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

20. Sono previste delle maggiorazioni per le famiglie più numerose?

Sì, come ricordato in precedenza l'importo dell'assegno è influenzato non solo dall'ISEE ma anche dal numero dei figli a carico.

Sono previste infatti delle maggiorazioni per le famiglie più numerose con ISEE sotto i 15.000 annui; in tal caso sono previsti 85 euro mensili per i figli successivi al secondo e altri 100 euro mensili per quei nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

21. Anche per i nuclei familiari con figli disabili sono previste maggiorazioni?

Sì, anche in tal caso sono previste delle maggiorazioni che variano in base al livello di disabilità del figlio.

Bisogna però distinguere tra figli disabili minorenni e quelli maggiorenni.

In particolare, per ciascun figlio disabile minorenne sono previste le maggiorazioni di seguito indicate:

- 85 euro mensili in caso di disabilità media;

- 95 euro mensili in caso di disabilità grave;

- 105 euro mensili in caso di soggetti non autosufficienti.

Nel caso in cui invece il figlio disabile sia maggiorenne è prevista una maggiorazione:

- pari a 50 euro mensili fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio;
- pari a 85 euro qualora il figlio abbia un'età pari o superiore ai 21 anni di età.

22. Sono previste maggiorazioni per le giovani mamme?

Sì, al fine di incentivare una maggiore occupazione femminile è prevista una maggiorazione di 20 euro mensili per le mamme di età inferiore ai 21 anni di età.

23. sono previste anche maggiorazioni per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro annui?

Sì, ma trattasi di una maggiorazione temporanea, introdotta solo per un triennio, nella misura di 30 euro mensili per ciascun figlio a carico, che viene riconosciuta soltanto alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e che nel corso del 2021 abbiano fruito dell'assegno al nucleo familiare. Tale clausola di salvaguardia è stata introdotta al fine di consentire un passaggio quanto più graduale dal sistema vigente al nuovo assegno unico.

24. E' prevista una maggiorazione per quelle famiglie in cui entrambi i genitori sono titolari di reddito di lavoro?

Si, anche in tal caso sarà corrisposta ai genitori una maggiorazione. Infatti, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 del dlgs n. 230/2021, nel caso in cui entrambi i genitori (sposati, conviventi, non conviventi, separati o divorziati) siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000; per i livelli ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro annui.

Si precisa che tale maggiorazione non spetta in caso di genitore unico titolare di reddito di lavoro.

25. Quali sono i documenti necessari per ottenere o rinnovare l'ISEE 2022?

Chiarito tutto ciò è opportuno ricordare che per richiedere o rinnovare l'ISEE 2022 occorre presentare i documenti di seguito indicati:

- redditi 2020 di tutti i componenti del nucleo familiare. A tal uopo si ricorda che se il richiedente ha presentato il 730 o l'UNICO PF, in tal caso dovrà esibire il 730/2021 o l'UNICO PF 2021. Qualora invece nessun componente del nucleo familiare abbia presentato, o qualcuno di loro non abbia presentato, alcuna dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) nell'anno 2021, in tal caso il richiedente dovrà esibire semplicemente la certificazione unica 2021 rilasciata dal sostituto d'imposta;

- redditi esenti percepiti nel 2020: si pensi, a titolo esemplificativo, alle eventuali borse e/o assegni di studio oppure all'assegno di accompagnamento;

- redditi 2020 prodotti all'estero;

- assegni di mantenimento per il coniuge o i figli percepiti nel 2020;

- IRAP 2020 nel caso in cui il richiedente sia un imprenditore agricolo;

- saldo al 31 dicembre 2020 e giacenza media 2020 di tutto il patrimonio mobiliare posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai c/c postali e bancari, ai libretti di risparmio, CCT, BOT, azioni, buoni fruttiferi e via discorrendo;

- le visure catastali degli immobili posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare aggiornate a fine 2020;

- la quota capitale residua al 31 dicembre 2020 del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale;

- contratto di affitto e copia dell'ultimo canone versato, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un immobile locato;

- i lavoratori autonomi e le società dovranno inoltre presentare per l'anno 2020 il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero le somme delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti;

- qualora tra i componenti del nucleo familiare vi siano degli invalidi con un grado di invalidità superiore al 67%, in tal caso il richiedente dovrà allegare anche il certificato di invalidità rilasciato dall'INPS,

- le targhe delle auto e delle moto, con cilindrata superiore a 500, possedute da ogni componente del nucleo familiare;

- copia del documento d'identità o del passaporto del richiedente l'ISEE 2022;

- il codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare;

- lo stato di famiglia dell'istante;

- i residenti in Trentino Alto Adige sono inoltre tenuti a dichiarare tutte le indennità provinciali percepite nel corso del 2020.

26. Dove è possibile richiedere o rinnovare l'ISEE 2022?

E' possibile richiedere o rinnovare l'ISEE 2022 secondo due diverse modalità:

- procedura diretta

- procedura assistita.

Nel primo caso il richiedente, mediante SPID, potrà richiedere l'ISEE precompilato personalmente e telematicamente sul sito online dell'INPSal seguente link: https://servizi2.inps.it/servizi/IseePrecompilato/home.aspx

La scelta dell'ISEE precompilato è sicuramente vantaggiosa per l'utente in quanto consente allo stesso di avere l'attestazione ISEE in tempo reale. Inoltre, confermando quanto precompilato dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, il richiedente non sarà soggetto a controlli ed eventuali segnalazioni per difformità o errori.

Tuttavia tale scelta non è sempre conveniente per l'utente; ciò accade, ad esempio, quando non tutti i dati precompilati sono completi o corrispondenti. In tal caso sarà onere del cittadino modificare i dati precompilati inserendo i dati mancanti.

A seguito della modifica apportata ai dati precompilati l'utente sarà soggetto a controlli ed eventuali segnalazioni di omissioni e difformità.

Nel secondo caso potrà rivolgersi ad un patronato oppure a un intermediario abilitato.

Ecco il link INPS per il calcolo dell'ISEE:
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx

27. Qual è il termine per la presentazione della richiesta e quando sarà effettuato il pagamento dell'assegno unico e universale?

La domanda potrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.

Il termine di presentazione dell'istanza influenzerà la data di liquidazione di tale contributo economico. Coloro che presenteranno l'istanza entro la fine di febbraio c.a. riceveranno l'accredito dell'importo già a partire dal mese di marzo 2022.

In tal caso il pagamento sarà effettuato dall'INPS tra **il 15 e il 21 marzo 2022**.

Chi invece presenterà la domanda a marzo si vedrà accreditare il sussidio entro la fine la fine del mese successivo: quindi entro il mese di aprile pv.

Chi presenterà l'istanza entro il 30 giugno pv. riceverà il sussidio a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, **ivi compresi gli arretrati calcolati a partire dal 1° marzo 2022.**

28. Chi presenterà la domanda dopo il 30 giugno 2022 quando riceverà il pagamento dell'assegno?

Chi presenterà la domanda dopo il 30 giugno 2022 riceverà l'accredito del nuovo contributo il mese successivo a quello di presentazione dell'istanza ma in tal caso non riceverà gli arretrati calcolati a partire da marzo 2022.

Quindi è fondamentale presentare la domanda di assegno unico e universale entro il termine del 30 giugno 2022 per non perdere gli arretrati.

29. Da chi sarà erogato tale nuovo sussidio e come avverrà il relativo pagamento?

Il nuovo sussidio economico non sarà più riconosciuto o anticipato dal datore di lavoro in busta paga, come avviene attualmente, ma sarà corrisposto direttamente dall'INPS senza il coinvolgimento del datore di lavoro.

Quindi, in caso di eventuali disservizi o anomalie legate al nuovo assegno unico, il genitore dovrà rivolgersi direttamente all'Istituto di Previdenza e non al proprio datore di lavoro.

Il pagamento avverrà da parte dell'INPS, con cadenza mensile e su richiesta dell'interessato, in ragione di ogni figlio a carico, direttamente sull'IBAN di entrambi i genitori o soltanto uno di essi (secondo gli accordi interni dei genitori) o mediante bonifico domiciliato.

30. Quali prestazioni sostituirà questo nuovo assegno?

Tale sussidio si caratterizza per il suo carattere assorbente: esso manda in pensione tutte le precedenti prestazioni riconosciute ai nuclei familiari.

Più precisamente, tale assegno abolirà le prestazioni di seguito indicate e riconosciute alle famiglie italiane:

- l'assegno per il nucleo familiare con figli e orfanili (ANF);
- le detrazioni IRPEF per i figli a carico, per i figli minori di 21 anni, che continueranno ad applicarsi solo per gli altri familiari a carico e per i figli superiori a 21 anni;
- il cd bonus bebè.

  Tuttavia non è da escludere un'eventuale sopravvivenza del bonus bebè ancora per un anno per i nati fino al 31 dicembre 2021. Ciò alla luce della recente dichiarazione rilasciata al "Il Sole 24 ore" dal Direttore centrale inclusione e invalidità civile dell'INPS, Maria Sciarrino.
- il premio alla nascita o per l'adozione del minore;
- l'assegno per le famiglie numerose (3 o più figli);
- l'assegno temporaneo per i figli minori.

Quindi a partire dal mese di marzo tutte le voci sinora corrisposte o anticipate dal datore di lavoro in busta paga saranno abolite e sostituite da un unico assegno.

Giova ricordare che chi maturerà il diritto all'assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022.

Poiché, a partire da marzo 2022, non sarà più contenuto nella busta paga ma accreditato sul conto corrente o mediante bonifico domiciliato, il nuovo assegno unico e universale produrrà una diminuzione dell'importo netto della retribuzione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati; a partire dal mese di marzo 2022 le detrazioni e gli assegni

familiari non saranno infatti più presenti nei cedolini dei lavoratori subordinati e dei pensionati.

Per evitare che dal mese di marzo i genitori abbiano una minore disponibilità economica, si consiglia di inviare la domanda già entro la fine di febbraio 2020, in modo da vedersi accreditato il sussidio già a partire dal prossimo marzo.

31. Quali prestazioni non saranno cancellate dall'introduzione dell'assegno in parola?

Due sono gli aiuti a sostegno delle famiglie che resteranno in vigore anche a seguito dell'introduzione dell'assegno unico universale:

- il bonus asilo, che continuerà ad essere erogato dall'INPS per aiutare i genitori a sostenere le rette degli asili nido, sia pubblici che privati. Trattasi di una misura indispensabile come incentivo all'occupazione femminile, purtroppo ancora oggi bassa: solo una donna su due è occupata.

- le detrazioni IRPEF per i figli a carico che hanno più di 21 anni di età.

32. Tale assegno è cumulabile con altre prestazioni?

Sì, come ricordato in precedenza tale prestazione è compatibile con il reddito di cittadinanza.

A tal fine si precisa che i percettori del reddito di cittadinanza non dovranno presentare la richiesta di assegno unico e universale: sarà sufficiente aggiornare l'ISEE 2022.

Tale assegno sarà riconosciuto d'ufficio direttamente dall'INPS ai percettori del reddito di cittadinanza.

Inoltre, come già ricordato, l'assegno unico e universale è compatibile anche con il bonus asilo.

Inoltre il nuovo assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

33. La domanda di assegno unico e universale dovrà essere presentata anche da chi già beneficiava dell'assegno temporaneo?

Sì, la domanda deve essere ripresentata anche da chi già percepiva l'assegno unico temporaneo in quanto gli unici ad essere esentati dalla presentazione della relativa domanda sono i percettori di reddito di cittadinanza.

34. Quali famiglie saranno svantaggiate dall'introduzione di tale nuova misura?

Sicuramente i nuclei familiari con figli over 21, esclusi sia dall'assegno unico e universale che dalle detrazioni previste per le famiglie più numerose.

Ad essere penalizzate saranno inoltre le famiglie con un solo figlio nonché le coppie di fatto, che per il calcolo degli assegni familiari potevano computare solo il reddito del richiedente mentre ora l'ISEE prenderà in considerazione il reddito di entrambi genitori.

Tra l'altro l'ISEE fotograferà anche i patrimoni mobiliari e immobiliari del nucleo familiare, mentre il reddito rilevante per gli assegni del nucleo familiare era solo quello da lavoro dipendente.

Va inoltre va ricordato che l'indicatore ISEE prenderà in considerazione anche l'eventuale somma ricevuta dalla famiglia a titolo di risarcimento danni.

E' evidente che per taluni nuclei familiari tale misura non sarà affatto conveniente: quasi il 30% delle famiglie italiane riceverà meno rispetto ad ora mentre invece ad essere favoriti dall'introduzione di tale contributo economico saranno sicuramente i lavoratori autonomi, i disoccupati e gli incapienti.

Come dichiarato dall'INPS con il comunicato stampa dello scorso 7 gennaio, l'assegno unico è un beneficio che riguarda oltre 7 milioni di famiglie per circa 11 milioni di minori. Sono già pervenute quasi 500 mila domande in due settimane, la maggior parte delle quali sono state presentate direttamente dai cittadini sul portale INPS senza avvalersi dell'ausilio dei patronati.

Come dichiarato da Pasquale Tridico, Presidente dell'INPS, in tale occasione "l'avvio dell'assegno unico, oltre a rappresentare una fondamentale innovazione a favore delle famiglie e della natalità, si realizza con successo grazie a un piano di

trasformazione digitale adottato dall'Istituto in questi anni e grazie alla piena collaborazione di tutti gli attori professionali e istituzionali. Un lavoro di squadra a beneficio dei cittadini e al servizio delle riforme per la crescita".

L'Autrice

Annunziata Staffieri

Capo Processo "Servizi per l'utenza, pianificazione, controllo e funzionamento" presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo e Funzionario addetto alla Rappresentanza in giudizio dell'ente di appartenenza.
Dopo la Laurea in Giurisprudenza ha conseguito la specializzazione biennale post-laurea in diritto ambientale presso l'Università degli Studi del Molise con tesi in diritto urbanistico per poi collaborare, in qualità di cultore della materia, alla cattedra di "Legislazione ambientale" presso l'Università degli Studi del Molise, sede di Isernia.
Dopo la specializzazione ha conseguito l'abilitazione forense presso la Corte di Appello di Campobasso (CB) per poi intraprendere la libera professione presso il Foro di Isernia, maturando esperienza in diritto amministrativo, diritto del lavoro e previdenza sociale.
Da dicembre 2007, con l'ingresso presso l'ITL di Viterbo, si è occupata del contenzioso e del settore politiche del lavoro, presiedendo la Commissione Provinciale di Conciliazione.
Attualmente è anche membro della Commissione di Certificazione dei Contratti di lavoro e del Comitato Provinciale INAIL.
Nel 2017 ha conseguito il Master Universitario di primo livello in "Diritto processuale amministrativo" e nel corso del 2021 il Master Universitario di secondo livello in "Diritto e processo del Lavoro e della previdenza sociale".
È anche autrice del libro "Il Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Alla luce della più recente giurisprudenza e della normativa anti-covid19", edito, nel mese di dicembre 2020, dalla Casa Editrice Edizioni Giuridiche Oristano nonché dell'e-book "Tutela delle pari opportunità e tutela della genitorialità", edito, nel mese di aprile 2021, da Tuttolavoro24.
E' altresì autrice di diversi articoli sui temi del diritto del lavoro, della previdenza sociale e dell'amministrazione del personale.

Si segnala che le considerazioni contenute nel presente volume sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autrice e non hanno carattere impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.
Inoltre, l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.